

LA NORMATIVA

ART 5 D.L. 132/2014

Esecutività dell'accordo
raggiunto a seguito della
convenzione e trascrizione

1. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
2. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
3. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
4. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.

ART.6 D.L.132/2014

Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

ART.6

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

ART.6

3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L'avvocato della parte e' obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.

ART.6

- 4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, secondo periodo, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede e' competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente lettera:« g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio;»;

b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente lettera:« g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.»; c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente lettera:« d-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio;».

Art. 2657.

Titolo per la trascrizione

La trascrizione non si può eseguire se non in forza di **sentenza**, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati.

Art. 2703.

Sottoscrizione autenticata

Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive.

Art. 825. cpc (Deposito del lodo)

La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l'atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso

esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto.

Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dell'articolo 133, secondo comma. Contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza.

LEGGE 20 maggio 2016, n. 76. ART. I

60. La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 51. Qualora il contratto di convivenza preveda, a norma del comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.

LA GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE DI CATANIA
Ordinanza del 24/11/2015

TRIBUNALE DI NAPOLI
Decreto 29/01/2016 n. 477

TRIBUNALE DI GENOVA
Decreto del 08/04/2016
n. 105.

TRIBUNALE DI PORDENONE
DECRETO DEL 16.03.2017

TRIBUNALE DI ROMA
DECRETO DEL 17.03.2017

CORTE DI APPELLO DI
TRIESTE

ORDINANZA del 30.05.2017

TRIBUNALE DI PORDENONE

NON RICONOSCE L'IDONEITA' DELL' AUTENTICA
DEI DIFENSORI AI FINI DELLA TRASCRIZIONE.

POICHE' L'ART. 6 D.L. 132/2014 EQUIPARA
L'ACCORDO DI N.A. AI PROVVEDIMENTI
GIUDIZIALI ALLORA ANCHE GLI ACCORDI, COME
LE SENTENZE, NON NECESSITANO DI
AUTENTICA AI FINI DELLA TRASCRIZIONE. (EX.
ART. 2657 C.C.) IN CIO' RICHIAMANDO L'ART. 825
cpc

“Alla sostanziale inutilità di ulteriori autenticazioni deve pervenirsi valorizzando:

- La lettera della legge che espressamente equipara l'accordo di N.A. (munito di nulla osta/autorizzazione) ai provvedimenti giudiziari;*
- l'inquadramento sistematico dell'art. 6 citato nel più ampio compendio relativo alla natura, struttura e formazione degli atti oggetto di trascrizione”.*

A conferma di ciò la necessità della presenza di un avvocato per parte.

TRIBUNALE DI ROMA

DATA LA NOTA EQUIPARAZIONE DI CUI ALL'ART.
6.....

*IL VUOTO LEGISLATIVO CONSEGUE UNICAMENTE
ALLA MANCATA ARMONIZZAZIONE TRA LA
NORMATIVA CODICISTICA E QUELLA DEL
RECENTE DECRETO SULLA N.A.*

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

- L'articolo 5, ha una portata generale, e non limitata ad alcune materie, così da escludere l'autenticazione per quelle di cui al successivo articolo 6.

SCOPO DELL'AUTENTICA:

TRASMISSIONE ALL'UFFICIALE DI
STATO CIVILE

NON

TRASCRIZIONE

OCCORRE DISTINGUERE TRA EFFETTI
E FORMA DELL'ATTO.

L'ACCORDO DI NEGOZIAZIONE È
NELLA SOSTANZA EQUIPARABILE AD
UN NEGOZIO TRANSATTIVO.

LA DISPOSIZIONE GENERICA DI CUI ALL'ART. 6 NON PUO' ESSERE INTERPRETATA COME DEROGA AD UN PRINCIPIO CODICISTICO FONDAMENTALE DEL NOSTRO ORDINAMENTO.

LA LEGGE INFATTI NON CONOSCE DEROGHE ESPRESSE ALLA REGOLA DELLA PREVIA AUTENTICA DELLE SCRITTURE PRIVATE AI FINI DELLA TRASCRIZIONE .

(ved. DDL concorrenza sui trasferimenti immobiliari sotto i centomila euro).

Anche laddove la legge prevede deroghe (ved. il lodo arbitrale) subordina la trascrivibilità ad un ulteriore atto che è il decreto di esecutività.

Cui non è equiparabile il nulla osta del Pm, posto che l'accordo munito del nulla osta non è assimilabile a una sentenza, **non promanando da un organo giurisdizionale.**

NONOSTANTE L'INTERVENTO
DEL PM L'ATTO RESTA DI
NATURA PRIVATA.

**GLI AVVOCATI RIMANGONO
SOGGETTI PRIVATI LEGATI DAL
RAPPORTO PROFESSIONALE
ALLE PARTI CHE ASSISTONO E
QUINDI PRIVI DEL REQUISITO
DELLA TERZIETÀ**

ART. 5 D.L.132/2014

2. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

DIRETTIVA 77/249

GLI STATI MEMBRI HANNO FACOLTÀ DI RISERVARE A “*DETERMINATE CATEGORIE DI AVVOCATI*” LA POSSIBILITÀ DI REDIGERE ATTI AUTENTICI RIGUARDANTI, SEGNOTAMENTE, LA COSTITUZIONE O IL TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI, NON E’ APPLICABILE POICHE’ RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE I PAESI DI COMMON LAW

Corte di Giustizia, Quinta Sezione, 9
marzo 2017

La norma nazionale che impone l'autenticazione notarile della firma è compatibile con il diritto dell'Unione in materia di libera prestazione di servizi da parte degli avvocati.



GRAZIE

Avv. Urbano ROSA